

10 gennaio MMXX

La Legge, in vigore dal 25/12/2019, converte con modificazioni il **D.L. 124/2019 – Decreto Fiscale** - che contiene disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

Esterometro

L'invio telematico dell'esterometro va effettuato trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (modifica dell'art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. 127/2015).

Bollo sulle fatture elettroniche

Se l'importo dovuto non supera la soglia annua di € 1.000, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture può essere assolto con 2 versamenti semestrali da effettuare entro il 16/06 e il 16/12 di ogni anno.

Tassa automobilistica - Versamento

A decorrere dal 01/01/2020, il versamento della tassa automobilistica regionale dev'essere effettuato attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA (art. 5, co. 2, D.Lgs. 82/2005).

Ravvedimento operoso - Estensione (art. 10-bis)

Con l'abrogazione dell'art. 13, co. 1-bis, D.Lgs. 472/1997 si estendono anche ai tributi diversi (ad esempio i tributi locali) da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate tutti i casi di ravvedimento operoso disciplinati nello stesso art. 13. Per un approfondimento si veda l'articolo pubblicato su questa Rivista.

È stata pubblicata la L. 27/12/2019, n. 160 - **Legge di Bilancio 2020** - in vigore dal 01/01/2020, che contiene il bilancio di previsione dello Stato per il 2020 e quello pluriennale per il triennio 2020-2022

Disposizioni in tema di reddito d'impresa

Soppressione della mini-Ires e reintroduzione dell'Ace

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 (2019 per gli esercizi solari) è disposta la soppressione della mini-Ires, vale a dire la tassazione agevolata degli utili reinvestiti (abrogazione dell'art. 1, co. 1080, L. 145/2018 e dell'art. 2, co. 1-8, D.L. 34/2019) e il ripristino dell'Ace con aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio pari all'1,3% (art. 1, D.L. 201/2011 e art. 1, co. 549-552, L. 232/2016).

Estromissione dei beni dall'impresa

E' prevista l'esclusione agevolata dal patrimonio dell'impresa dei beni (immobili strumentali per natura) di cui all'art. 1, co. 121, L. 208/2015, posseduti al 31/10/2019, posta in essere dall'1.1.2020 al 31.5.2020. L'imposta sostitutiva va versata ratealmente entro il 30/11/2020 e il 30/06/2021. Gli effetti dell'estromissione decorrono dall'01/01/2020.

Disposizioni in tema di reddito di lavoro dipendente

Auto aziendali

Con riferimento ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti/assimilati e amministratori con contratti stipulati dal 01/07/2020, ai fini del calcolo del fringe benefit, si applicano percentuali dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, determinato sulla base delle Tabelle Aci, che variano a seconda dei valori di emissione di anidride carbonica del veicolo: più il veicolo è inquinante e più la percentuale aumenta (modifica dell'art. 51, co. 4, lett. a, D.P.R. 917/1986).

Prestazioni sostitutive di vitto

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre alle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense, le prestazioni sostitutive di vitto fino a € 4 giornalieri - buoni pasto cartacei (€ 8 giornalieri - buoni pasto elettronici) e le indennità sostitutive di vitto rese ad addetti a cantieri edili, strutture lavorative temporanee o unità produttive dove manchino servizi di ristorazione fino a € 5,29 giornalieri (modifica dell'art. 51, co. 2, lett. c, D.P.R. 917/1986).

Disposizioni in tema di Irpef

Spese veterinarie

Sono detraibili nella misura del 19% le spese veterinarie, fino all'importo di € 500, per la parte eccedente la franchigia di € 129,11 (modifica della lett. c-bis, art. 15, co. 1, D.P.R. 917/1986).

Oneri detraibili - Rimodulazione in base al reddito

La detrazione degli oneri disciplinata dall'art. 15, D.P.R. 917/1986 compete per l'intero importo se il reddito complessivo (al netto di prima casa e relative pertinenze) non supera € 120.000, per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000 (diminuiti del reddito complessivo) e € 120.000 se il reddito complessivo (al netto di prima casa e relative pertinenze) supera € 120.000. Non rientrano nella limitazione di detrazione gli interessi per prestiti/mutui agrari, gli interessi per mutui ipotecari prima casa e le spese mediche (nuovo art. 15, co. 3-bis, 3-ter e 3-quater, D.P.R. 917/1986).

Oneri detraibili - Tracciabilità del pagamento

La detrazione nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15, D.P.R. 917/1986 e in altre norme di legge spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario/postale o con altri sistemi di pagamento tracciabile. Sono escluse da tale disposizione le spese mediche.

Disposizioni in tema di immobili

Cedolare secca - Contratti a canone concordato

E' stata ridotta al 10% l'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato (modifica dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. 23/2011). Va rilevato che per il 2020 **non è stata prevista** la cedolare secca per gli immobili commerciali.

Sisma bonus e risparmio energetico - Soppressione dello sconto in fattura

Dal 01/01/2020 non è più possibile richiedere lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione della relativa detrazione, per interventi antisismici e di risparmio energetico su singole unità immobiliari (abrogazione dell'art. 10, co. 2, 3 e 3-ter, D.L. 34/2019).

Risparmio energetico, ristrutturazione edilizia e bonus mobili

E' stato prorogato al 31/12/2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese per interventi di riqualificazione energetica per poter usufruire della detrazione del 65%-50%, e di recupero edilizio per poter

usufruire della detrazione del 50% (modifica dell'art. 14, co. 1, 2 e 2-bis e dell'art. 16, co. 1, D.L. 63/2013). Inoltre, è confermato anche per il 2020 il cd. bonus mobili (modifica dell'art. 16, co. 2, D.L. 63/2013).

Bonus facciate

Per le spese documentate, sostenute nel 2020, per interventi (comprese pulitura e tinteggiatura esterna) volti al recupero/restauro della facciata esterna di edifici esistenti ubicati in zona A o B (D.M. Lavori pubblici 1444/1968) spetta una detrazione del 90%.

Cessione di immobili - Imposta sostitutiva sulla plusvalenza

E' stata fissata al 26% la misura dell'imposta sostitutiva che può essere applicata, in luogo della tassazione ordinaria, sulla plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili (modifica dell'art. 1, co. 496, L. 266/2005).

Disposizioni in tema di Imu

Immobili strumentali - Deducibilità dell'imposta

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 (2019 per gli esercizi solari) l'Imu (Imis per la Provincia di Trento e Imi per quella di Bolzano) relativa agli immobili strumentali è deducibile al 50% ai fini del calcolo del reddito d'impresa e di quello di lavoro autonomo professionale (modifica dell'art. 3, D.L. 34/2019). E' previsto che dal 2022 l'Imu (anche l'Imis e l'Imi) relativa agli immobili strumentali sia deducibile ai fini del calcolo del reddito d'impresa e di quello di lavoro autonomo professionale, ma ineducibile ai fini Irap. Per il 2020 e il 2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 60%.

Nuova Imu - Unificazione Imu e Tasi

A decorrere dal 2020 l'imposta unica comunale (art. 1, co. 639, L. 147/2013) è soppressa, ad eccezione delle norme sulla Tari. L'imposta municipale propria (Imu), che ingloba anche la Tasi, viene disciplinata dalla legge in commento (ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione, modalità di calcolo e versamento, adempimenti dichiarativi, accertamento).

Disposizioni in tema di agevolazioni

Erogazioni liberali per interventi su impianti sportivi

Trova applicazione anche per il 2020 la disciplina del credito d'imposta riconosciuto per le erogazioni liberali per interventi di realizzazione, manutenzione e restauro di impianti sportivi - cd. sport bonus (art. 1, co. 621-626, L. 145/2018).

Credito d'imposta per nuovi investimenti - Industria 4.0

In luogo della proroga del maxi/iper ammortamento, è ora riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese (e degli esercenti arti e professioni) che dallo 01/01 al 31/12/2020 (ovvero entro il 30/06/2021, se al 31/12/2020 il relativo ordine risulta accettato e si siano versati acconti non inferiori al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi per strutture produttive ubicate in Italia. La misura del credito d'imposta, da utilizzare solo in compensazione, varia a seconda delle diverse tipologie di beni agevolabili descritte dalla norma.

Credito d'imposta per investimenti in attività innovative

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (2020 per gli esercizi solari) è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. La misura del credito d'imposta, da utilizzare solo in compensazione, varia a seconda delle attività oggetto d'investimento.

Spese di formazione del personale per l'acquisizione di competenze tecnologiche

Trova applicazione anche per le spese di formazione sostenute nel 2020 la disciplina del credito d'imposta riconosciuto per le spese di formazione del personale volte all'acquisizione/consolidamento delle competenze tecnologiche ai sensi del Piano nazionale Impresa 4.0 - cd. bonus formazione 4.0 (art. 1, co. 46-56, L. 205/2017). La norma contiene le nuove misure di tale credito.

Piano nazionale sulla plastica sostenibile - Manufatti compostabili - Credito d'imposta

Alle imprese operanti nel settore delle materie plastiche è riconosciuto in credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dall'1.1 al 31/12/2020 per l'adeguamento tecnologico volto alla produzione di manufatti compostabili.

Regime forfetario

Sono state apportate alcune importanti modifiche alla disciplina del regime forfetario (modifica dell'art. 1, co. 54, 55, 56, 57, 71, 74, 75, 82, 83 e 89, L. 190/2014). Tra le altre cose, per l'accesso e il mantenimento del regime, è previsto il limite di ricavi/compensi dell'anno precedente pari a € 65.000 e il limite di spese per lavoro (accessorio, dipendente, di collaborazione) dell'anno precedente pari a € 20.000. Inoltre, opera l'esclusione dal regime per quei soggetti che possiedono redditi di lavoro dipendente/assimilati eccedenti € 30.000. Anche per i contribuenti forfetari viene incentivato l'utilizzo della e-fattura, prevedendo che nel caso abbiano un fatturato annuo costituito solo da fatture elettroniche il termine di decadenza dell'attività di accertamento si riduce di 1 anno. Infine, è data rilevanza al reddito forfetario al fine del riconoscimento o della determinazione di deduzioni, detrazioni e agevolazioni.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

E' possibile rideterminare il costo di acquisto di terreni (edificabili e agricoli) e di partecipazioni (non quotate) posseduti alla data dell'01/01/2020, non in regime d'impresa, da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. Entro il 30/06/2020 va redatta ed asseverata la perizia di stima e va versata l'imposta sostitutiva (pari all'11% sia per terreni che per partecipazioni) (modifica dell'art. 2, co. 2, D.L. 282/2002).

Rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti, che non adottano i Principi contabili internazionali, possono rivalutare i beni d'impresa (esclusi gli immobili merce) e le partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31/12/2018. Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata fatta la rivalutazione mediante il versamento rateale di un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.

Disposizioni in tema di accertamento

Acquisti tracciabili

Al fine d'incentivare l'uso di strumenti di pagamento elettronici, si dispone che le persone fisiche maggiorenni, private e residenti che effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici abbiano diritto ad un rimborso in denaro. Con apposito D.M. saranno stabilite le modalità attuative di tale disposizione.

Accertamenti esecutivi su tributi locali

Dallo 01/01/2020 è confermata la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli enti locali. In particolare, viene introdotto l'accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali degli stessi enti.